**CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC**

Per importi inferiori ad € 150.000 **nulla è dovuto** dagli Operatori Economici all’ANAC.

Per importi compresi tra € 150.000 ed inferiori ad € 300.000 il contributo a carico dell’OE è di € 20,00

Per importi compresi tra € 300.000 ed inferiori ad € 500.000 il contributo a carico dell’OE è di € 35,00

Per importi compresi tra € 500.000 ed inferiori ad € 800.000 il contributo a carico dell’OE è di € 70,00

Per importi compresi tra € 800.000 ed inferiori ad € 1.000.000 il contributo a carico dell’OE è di € 80,00

Nei casi in cui il contributo fosse dovuto la ricevuta del relativo versamento dovrà essere inserita nella busta contenente la documentazione amministrativa.

PASSOE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale nonché dei requisiti tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i documenti indicati dagli operatori economici concorrenti, avviene attraverso l’utilizzo della Banca Dati ANAC e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale FVOE, in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica al sistema il CIG della presente procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” (documento che attesta che l’operatore può essere verificato tramite il Fascicolo virtuale) da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

In caso di ricorso al subappalto ex articolo 105 del Codice, l’impresa subappaltatrice produce il PASSOE con le modalità sopra illustrate. L’aggiudicatario, contestualmente alla trasmissione della dichiarazione di cui al comma 7 del succitato articolo, genera il PASSOE relativo al rapporto di subappalto al fine di consentire all’ENEA le verifiche dell’impresa subappaltatrice.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l’acquisizione dei dati relativi ai requisiti di cui sopra è effettuata ai sensi dell’articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall’articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.

In via transitoria, fino alla completa operatività del sistema, con riferimento all’acquisizione e alla verifica dei dati e dei documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel FVOE, l’ENEA provvede secondo le modalità previste dall’articolo 40, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.